



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1520
Spedito il 19/10/2011

All'On.le Ministro
S E D E

PARERE

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

Indice

PREMESSA

LE SCELTE E LE ESPERIENZE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

PARTE PRIMA

IL DISEGNO DELLE NUOVE PROCEDURE DI ABILITAZIONE NELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE

1. LA "TENUTA" DELLE PROCEDURE DI ABILITAZIONE: TRA INCERTEZZE E DISTANZE DALLA L. N.240/2010;
2. LA DEFINIZIONE SOLO PARZIALE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI: IL CASO DEGLI INDICATORI DI RILEVANZA SCIENTIFICA (ART.6 REG.);
3. LA "SCELTA" DI RINVIARE LE SCELTE: GLI INTERROGATIVI APERTI E LE INDETERMINATEZZE DELL'ART.6 REG.
4. LA FRAGILE (APPARENTE) PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ SCIENTIFICHE;
5. LE ALTRE DISTANZE DALLA L. N. 240/2010: AREE DISCIPLINARI, SOTTO-INSIEMI, SETTORI CONCORSUALI O SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI?
6. LE ALTRE INCERTEZZE E GLI OSTACOLI A UNA VALUTAZIONE ADEGUATA

PARTE SECONDA

ANALISI DELLE DISPOSIZIONI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

PREMESSA

LE SCELTE E LE ESPERIENZE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Il Consiglio Universitario Nazionale ha da tempo individuato in un'efficace valutazione individuale e collettiva lo strumento più adatto per mantenere e migliorare la qualità del sistema universitario.

A tale proposito **il CUN** non si è limitato a produrre pareri sulle iniziative legislative aventi per oggetto la valutazione, tra cui in particolare gli adempimenti previsti dalla l. n. 1/2009, ma nell'ultimo quadriennio, e prima ancora che la materia diventasse oggetto di normativa, **ha elaborato diverse proposte aventi per oggetto i criteri, i parametri e gli indicatori di qualità dell'attività di ricerca scientifica**, a partire dal documento di lavoro sugli indicatori del **20 dicembre 2008**, passando per il parere sull'Anagrafe del **19 novembre 2009** e per il documento sulla valutazione della ricerca del **25 marzo 2010**, fino alle recenti proposte di criteri e parametri approvate nella seduta del **24 maggio 2011**.

Sulla base di tale ampia elaborazione (alla quale comunque si rinvia per l'approfondimento di diverse tematiche specifiche) il CUN ritiene di dover ancora una volta sottolineare alcuni principi generali, a necessaria premessa di ogni considerazione tecnica e di merito concernente il "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'art.16 comma 3 lettere a) b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n.240.

Il CUN ritiene che criteri rigorosi e trasparenti di valutazione costituiscano un elemento imprescindibile, per reclutare e far progredire in carriera i migliori talenti, e sottolinea che la definizione di criteri generali e di parametri suscettibili di misura anche quantitativa e di indicatori rigorosamente definiti offre un importante contributo alla trasparenza e alla condivisione dei giudizi formulati dalle Commissioni di valutazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Il CUN, facendo proprio il principio epistemologico per cui l'appartenenza di un ambito di ricerche a una determinata disciplina e la rilevanza delle ricerche possono essere decise **soltanto sulla base del consenso della comunità** (intesa in senso largo) **degli studiosi della disciplina**, ritiene che i criteri e i parametri della valutazione relativi a ciascuna disciplina non possano essere definiti se non dopo aver verificato un'ampia condivisione da parte della pertinente comunità accademica e scientifica.

Il CUN richiama l'attenzione, per gli indicatori bibliometrici, sull'esistenza di alcuni limiti metodologici intrinseci e insuperabili, più volte documentati, analizzati ed evidenziati dalla letteratura scientifica in materia di valutazione.

Il CUN considera quindi irrinunciabile, per le valutazioni individuali, la formulazione di un giudizio di merito basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, e ritiene che la responsabilità di tale giudizio debba essere pienamente assunta dalle commissioni di valutazione, cui deve essere riconosciuta la facoltà di formulare, con parere motivato e documentato, giudizi positivi su candidati la cui produzione scientifica non risulti del tutto conforme agli *standard* definiti per gli indicatori, così come la mera conformità agli *standard* non può costituire *ipso facto* la base per un giudizio favorevole.

L'operato delle Commissioni deve essere regolato, e non regolamentato, se si vuole realmente operare nell'interesse del sistema universitario.

Il Consiglio Universitario Nazionale ha formulato tutti i propri pareri e proposte all'esito di ampie e approfondite consultazioni con le comunità scientifiche e le loro espressioni organizzate, quali società, collegi e consulte.

Di queste esperienze, condivise con le comunità accademiche, è espressione anche la **PROPOSTA PER LA DEFINIZIONE DEI "CRITERI E PARAMETRI** elaborata dal CUN, sulla base delle proposte delle comunità scientifiche, in vista dell'attuazione della l. 30 dicembre 2010, n. 240, e confluita nelle "schede" per tutte le aree disciplinari (proposta CUN del 24 maggio 2011).

Di questa proposta si è inteso offrire una rappresentazione esemplificativa, resa nel linguaggio normativo, riportata nel documento di lavoro del 21 giugno 2011, pubblicato sul sito web del CUN [<http://www.cun.it>].

In virtù di questa e della precedente esperienza nonché della capillare rete di comunicazione che si è instaurata, il CUN ritiene di poter fornire un costruttivo supporto ai soggetti preposti alla definizione degli indicatori bibliometrici e degli indicatori di qualità, pur nella doverosa distinzione dei ruoli, anche nella fase istruttoria, e non soltanto nel momento del riesame.

L'auspicata collaborazione istituzionale non può che contribuire, a parere del CUN, ad accrescere nell'intero sistema universitario la percezione e la consapevolezza che il processo valutativo che si andrà a mettere in atto avrà come fine ultimo un reale rafforzamento del sistema stesso e di conseguenza una rivalutazione del ruolo sociale dei soggetti che in esso operano.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

PARTE PRIMA

IL DISEGNO DELLE NUOVE PROCEDURE DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE NELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE

1. LA "TENUTA" DELLE PROCEDURE: TRA INCERTEZZE E DISTANZE DALLA L. N.240/2010.

Quanto allo schema di decreto, sottoposto al parere di questo Consesso, il Consiglio Universitario Nazionale rileva come esso **sembri discostarsi, in molte sue scelte, dalle indicazioni dell'art.16, comma 3, lett.a) della l. 30 dicembre 2010, n. 240** o, quanto meno, sembri proporre un'interpretazione per effetto della quale l'intenzione del legislatore è ricostruita di là, o comunque discostandosi, dal significato letterale di quanto disposto nella legge.

Molte sue previsioni appaiono affette da un'indeterminatezza della norma che non consente una compiuta rappresentazione di quali potranno essere le ricadute effettive sulle procedure di valutazione previste, sia nei confronti dei candidati sia nei confronti degli aspiranti commissari.

Alcune scelte, anche centrali, sono espressamente rinviate a momenti e a provvedimenti successivi senza che, in questo schema di decreto, siano fornite indicazioni adeguate a comprendere in che cosa esse si concretizzino, "che cosa" si applichi a "chi", quale ne sia la stabilità temporale e, dunque, il grado di affidamento.

Si delinea, perciò, un percorso di definizione delle regole che guideranno le future procedure di abilitazione connotato da notevoli complessità, variabilità interne ed esterne e, al tempo stesso, da opacità capaci di mettere a rischio la stessa applicabilità e, dunque, la tenuta del nuovo sistema di abilitazione.

Un esito siffatto non può che destare vive preoccupazioni nel Consiglio Universitario Nazionale che, perciò, sceglie di esplicitare le principali e più rilevanti ragioni che suggeriscono questi timori circa la tenuta del disegno.

2. LA DEFINIZIONE SOLO PARZIALE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI: IL CASO DEGLI INDICATORI DI RILEVANZA SCIENTIFICA (ART.6 REG.). Una peculiare, quasi assorbente, attenzione merita, a questi effetti, di essere dedicata alla definizione solo parziale, o limitata, di quei parametri consistenti negli **"indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva"**, da utilizzare nella valutazione dei cosiddetti "titoli", presentati dai candidati (**artt. 4 e 5, comma 4, lett.a) reg.)** e nell'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari (**art.8 reg.)**

Tali indicatori si annunciano capaci di condizionare, ampiamente, il giudizio reso sia sui candidati sia sugli aspiranti commissari. È proprio su questi indicatori, denominati dall'art.6 reg., con terminologia differente, "indicatori di rilevanza scientifica", che si fonda molta parte delle valutazioni funzionali alle procedure di abilitazione e perciò



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

la stessa capacità del nuovo sistema di confrontarsi, positivamente, con la propria applicazione e, ancor prima, con la propria applicabilità.

Gli indicatori di rilevanza scientifica, per alcuni settori concorsuali espressamente (art.6, comma 2, reg), e, per altri, implicitamente o potenzialmente (art.6, comma 3, reg.), avranno, infatti, **la forza di tradursi nel prerequisito per la stessa concessione dell'abilitazione** (salva la possibilità della Commissione, con riguardo ai settori per i quali il loro condizionamento è esplicitamente dichiarato, di discostarsene motivatamente; tale possibilità non risulta, in questa sede regolamentare, espressamente prevista per altri settori concorsuali).

Resta da rilevare che la loro determinazione e la loro stessa modalità di applicazione sono rinviate a successiva decretazione ministeriale, della quale non risulta immediatamente evidente, neppure, la natura: se regolamentare o meno. L'art.6 reg. si risolve, d'altro canto, in una serie di previsioni di natura e valenza, essenzialmente, procedimentale e, solo per alcuni aspetti, metodologica. Per ogni altro aspetto opera rinvii particolarmente ampi.

Del pari, gli indicatori di cui all'art.6 reg., per effetto del richiamo operato dall'art.8 comma 1, reg diventano requisito anche per il riconoscimento della qualificazione degli aspiranti commissari. Si rileva in questo caso che non risulta chiaro chi possa motivare la deroga alla loro applicazione, quale che sia il settore di riferimento, deroga che sembra implicitamente ammessa dal richiamo stesso.

Il CUN rileva la possibilità che le previsioni dell'art.8 reg e in particolare il richiamo all'art.6 amplifichino fortemente i rischi di tenuta delle procedure di abilitazione.

3.LA "SCELTA" DI RINVIARE LE SCELTE: GLI INTERROGATIVI APERTI E LE INDETERMINATEZZE DELL'ART.6 REG..

Quello che appare evidente e dichiarato è che le scelte in proposito saranno sostanzialmente rimesse all'ANVUR (**artt.4 e 5, comma 4, lett.a**) reg. e **art.6**) reg. le cui determinazioni daranno contenuto ai decreti ministeriali, che ad esse sono tenuti a uniformarsi.

L'ampiezza del rinvio, e perciò l'indeterminatezza delle previsioni contenute in questa disposizione, si misura già dal fatto che l'art.6 reg. annuncia due diversi metodi d'identificazione e utilizzazione di questi indicatori: uno valido per i settori concorsuali ai quali già si applicano "indicatori bibliometrici", l'altro destinato a operare "in relazione ai settori concorsuali per i quali non è consolidato l'utilizzo degli indicatori bibliometrici" e perciò soggetti a quelli che sono definiti, per differenziarli, "indicatori di qualità dell'attività scientifica".

La stessa ricognizione dei settori concorsuali cui si applicheranno gli uni o gli altri indicatori – ad oggi tutt'altro che pacifica - è rimessa a un momento successivo, a un provvedimento successivo e all'ANVUR. Anche la definizione-validazione degli "indicatori



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

bibliometrici” e l’elaborazione degli “indicatori di qualità dell’attività scientifica” sono rimesse a un momento successivo, a un provvedimento successivo e all’ANVUR.

La possibilità che questo rinvio arrivi a compromettere i migliori esiti delle procedure di abilitazione, e perciò la stessa tenuta del disegno sotteso, appare a questo Consesso particolarmente pronunciata. Si tratta in effetti di un rinvio a scelte il cui stesso oggetto è determinato solo in apparenza, essendo in realtà intrinsecamente incerto, variabile e non coordinato nei tempi all’uso che ne dovranno effettuare le Commissioni di valutazione nei diversi Settori Concorsuali.

In particolare:

-per quanto concerne i settori concorsuali cui si applicherebbero indicatori bibliometrici, appare a questo Consesso arbitrario oltre che di difficile applicazione e soggetto a un elevato rischio di contenzioso il riferimento dell’art.6, comma 1, lett.b), reg. a una modalità d’uso che si risolve in uno specifico valore numerico (quale la mediana).

Si ricorda che il significato della mediana può cambiare radicalmente a seconda della tipologia della distribuzione analizzata (che può essere unimodale o multimodale) e che è di per sé variabile nel tempo e per effetto stesso delle valutazioni.

Il CUN sottolinea con forza che **distribuzioni statistiche degli indicatori, a supporto della valutazione dei candidati e per un attento monitoraggio e verifica ex post dell’attività delle commissioni, sarebbero uno strumento più adeguato**. Tali distribuzioni dovrebbero essere prodotte con un supporto informatico certificato e validate da ANVUR, su proposta del CUN, quale organo rappresentativo di tutte le comunità accademiche nazionali e istituzionalmente chiamato ad assicurare la loro partecipazione all’assunzione di queste determinazioni.

-per quanto concerne i settori concorsuali ai quali si applicherebbero i cd. “indicatori di qualità dell’attività scientifica”, l’art.6 reg. si limita a disporre che essi saranno definiti sulla base delle “migliori prassi internazionali” e “tenendo conto *anche* dei risultati dei programmi di valutazione della qualità della ricerca”: riferimenti, questi, di per sé, indeterminati e anche difficilmente determinabili in tempi abbastanza brevi da risultare utili ai fini della prima applicazione.

Tenere conto anche (e perciò eventualmente) dei risultati dei programmi di valutazione della qualità della ricerca significa, come meglio si dirà in seguito, rinviare a dati che non saranno disponibili nell’immediato, che dovranno essi stessi essere sottoposti a verifiche *ex post* della loro significatività e che sono comunque determinati per finalità diverse dalla valutazione di merito di singoli.

4.LA FRAGILE (APPARENTE) PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ SCIENTIFICHE. Quanto al “come” le due tipologie di “indicatori di rilevanza scientifica” saranno determinati, il Consiglio Universitario Nazionale rileva che, anche a questi fini, lo schema di regolamento sembra proporre due percorsi, fra loro differenti.

Nell’art.6, comma 6, reg. si prescrive che “in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’ANVUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

definisce gli indicatori bibliometrici e gli indicatori di qualità e li trasmette al Ministro”.

Sembra, in questo modo, introdursi una sorta di **procedura speciale o derogatoria** rispetto a quella prevista per l'adozione dei successivi decreti ministeriali di fissazione di questi indicatori.

Questa procedura rimette ogni determinazione in proposito all'ANVUR, a differenza di quanto è, almeno formalmente previsto, nell'art.6, comma 4, reg. in merito a quelli che devono ritenersi i successivi decreti ministeriali.

Si tratta di fatto dell'esclusione di qualsivoglia partecipazione delle comunità scientifiche e dello stesso CUN, che pare a questo Consesso immotivata e gravemente lesiva del riconoscimento che si deve al contributo dei saperi e delle discipline.

Peraltro, anche per quanto concerne i futuri decreti ministeriali cui si farà riferimento dopo la prima applicazione, e che dovrebbero presumersi potenzialmente diversi, il Consiglio Universitario Nazionale non può non rilevare la debole, e solo apparente, partecipazione comunque consentita alle comunità scientifiche.

Benché nell'art.6, comma 4, reg. si preveda che, in via ordinaria, alla fissazione di questi indicatori l'ANVUR proceda, “anche sentite le associazioni e le comunità accademiche” e benché si preveda che sulla loro definizione sia, successivamente, “sentito il CUN”, questo Consesso, pur apprezzando l'intento di coinvolgere anche le comunità accademiche e il CUN, non può non evidenziare l'estrema fragilità della partecipazione così assicurata ai saperi e alle discipline e all'organo che garantisce loro una rappresentanza elettiva e, per ciò stesso, indipendente.

In particolare, rileva che:

-l'ascolto delle “associazioni e delle comunità accademiche”, oltre a presentare un carattere solo eventuale, non s'inserisce in alcun procedimento decisionale, di natura amministrativa, che sia atto a garantirlo nelle forme della “partecipazione al procedimento”.

-quanto all'intervento consultivo del CUN, esso è soggetto a una sorta di doppio filtro. In primo luogo, e com'è tipico per ogni parere, sarà il Ministro a valutare la possibilità di accoglierlo e in quali termini. In secondo luogo, il parere del CUN, o meglio quanto di questo parere il Ministro ritenga di accogliere, può essere fatto oggetto di una “istanza di riesame” che il Ministro stesso rivolge all'ANVUR. L'ANVUR decide se accoglierla o respingerla: ogni sua determinazione in proposito vincola il Ministro che non potrà discostarsi da essa all'atto di adottare il decreto ministeriale di definizione degli indicatori. Questo vincolo alla potestà decisionale del Ministro appare di per sé assai preoccupante sotto il profilo istituzionale.

-poco conta che, in questo contesto, si chieda all'ANVUR di motivare l'eventuale dissenso. La determinazione dell'ANVUR non sembra, d'altro canto, possedere la forma e la forza di un provvedimento amministrativo, con il rilievo che, rispetto a esso, possiede la mancanza di (idonea) motivazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

La voce e il ruolo delle comunità scientifiche, espressa anche tramite la loro sede istituzionale di rappresentanza, qual è il CUN, sembra pertanto soggetta a un eccessivo indebolimento, tanto da ridursi a una voce solo formalmente espressa.

Tale conseguenza appare particolarmente grave là dove si traduce (come avviene, specialmente, nell'art.6 reg.) nella mancata garanzia a tutte le comunità scientifiche della possibilità di concorrere, o comunque contribuire, alla definizione/validazione/elaborazione degli "indicatori di rilevanza scientifica"

A questo proposito, il Consiglio Universitario Nazionale sottolinea con forza la necessità di riformulare l'art.6, comma 4, reg. in termini idonei a riconoscere sostanzialmente, e già nella fase di definizione/elaborazione dei suddetti indicatori, il ruolo e il contributo del CUN.

Propone, inoltre, che la procedura per l'adozione del decreto ministeriale, volto a fissare gli "indicatori di rilevanza scientifica", anche in sede di prima applicazione, preveda il suddetto intervento del CUN e, di conseguenza, sia riformulato, in questo senso, o abrogato l'art.6, comma 6, reg.

5. LE ALTRE DISTANZE DALLA L. N. 240/2010: AREE DISCIPLINARI, SOTTO-INSIEMI, SETTORI CONCORSUALI O SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI?

Lo schema di decreto in esame **sembra discostarsi dalle indicazioni della l. n. 240/2010** anche sotto un altro profilo, sempre concernente le modalità di definizione dei "criteri e parametri", in base ai quali dovrà essere espresso il giudizio della commissione. Tale distanza sembra risolversi in ulteriori indeterminatezze della norma.

Infatti, **mentre la l. n.240/2010 (art.16, comma 3, lett.a)), demanda al decreto ministeriale il compito di fissare i "criteri e parametri" in modo differenziato "per fasce e per aree disciplinari", lo schema di decreto li distingue, sia pur molto debolmente, in relazione alle fasce (prima e seconda), ma non alle aree disciplinari.**

Benché lo stesso regolamento correttamente precisi (art.1, comma 1, lett.k)) che per "aree disciplinari" debbano intendersi quelle determinate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) della l. 16 gennaio 2006, n. 18 (legge di riordino del CUN) lo schema di decreto assume le suddette "aree disciplinari" come insiemi di riferimento solo per la fissazione del numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dai candidati.

A questo proposito il Consiglio Universitario Nazionale riconosce la necessità di consentire alle Commissioni per le abilitazioni la possibilità di declinare i "criteri e i parametri" di valutazione, fissati in sede normativa, tenendo conto delle specificità dei singoli ambiti scientifico-culturali, nei quali si articolano le attuali 14 aree disciplinari. Solo questa possibilità assicura una valutazione adeguata nonché atta a garantire quella parità di trattamento, che impone che "ad ognuno deve essere dato il suo e non ad ognuno lo stesso".

Tuttavia, **lo schema di decreto non differenzia i "criteri e i parametri" in relazione alle aree disciplinari, al contrario della proposta CUN del 24.05.2011, ma**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

rimette alle commissioni il compito di declinarli e applicarli in relazione a insiemi variegati e variabili.

Tale scelta pare carica di conseguenze, soprattutto, agli effetti delle applicazioni (utilizzazioni) che le commissioni saranno chiamate ad effettuare degli indicatori di attività scientifica, di cui all'art.6 reg.

Per quanto già si è detto in merito a questa disposizione, neppure il futuro decreto ministeriale per la fissazione degli indicatori di rilevanza scientifica farà riferimento alle aree disciplinari. Al contrario, l'art.6 reg. autorizza il riferimento a insiemi ancor più variegati (aree disciplinari e loro sottoinsiemi, settori concorsuali, uno o più settori scientifico- disciplinari).

Il riferimento a “insiemi” diversi dalle aree disciplinari, oltre a segnare un allontanamento dalle indicazioni della l. n.240/2010, aggrava le indeterminanze e incertezze in merito ai criteri cui dovranno attenersi le valutazioni sia dei candidati sia dei commissari, tanto più quando l'insieme di riferimento sia di dubbia “tenuta o stabilità temporale”.

Il D.M. 29 luglio 2011, con il quale sono stati determinati i settori concorsuali, nel suo art.5 prevede che, in prima applicazione, ossia entro dodici mesi dalla data di applicazione del decreto, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari possano essere rideterminati, ed inoltre che questa rideterminazione avvenga con cadenza almeno biennale.

Le valutazioni, e coloro che vi sono sottoposti al pari di coloro che dovranno effettuarle, sono perciò esposte a una frequente mobilità dei valori di riferimento. Non è detto che le stesse commissioni, benché operanti anch'esse su base biennale, vedano la loro durata coincidere con i tempi di rideterminazione dei settori.

6. LE ALTRE INCERTEZZE E GLI OSTACOLI AD UNA VALUTAZIONE ADEGUATA

Il Consiglio Universitario Nazionale, nell'intento di contribuire a una definizione dei criteri e dei parametri di valutazione atta a garantire che le procedure per le abilitazioni scientifiche nazionali si confrontino, positivamente, con la propria applicazione e, ancor prima, con la propria applicabilità, ritiene di evidenziare altre incertezze e difficoltà che possono compromettere i migliori esiti delle procedure.

Rinviando alla Seconda Parte del presente parere per una disamina più approfondita e dettagliata, il CUN rileva, per la loro particolare criticità, i seguenti elementi:

a) appare dubbia l'applicabilità del criterio enunciato **nell'art.3, comma 3** reg., secondo periodo, in base al quale “la ponderazione dei criteri e parametri, da utilizzare ai fini dei giudizi da rendere nelle procedure di abilitazione”, non soltanto deve essere, com'è condivisibile, “equilibrata e motivata”, ma **“deve assicurare un peso complessivo dei parametri non inferiore al 40 per cento”.**

Posto che all'**art.1, lett. 1)**, reg. sono definiti criteri “gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo”, una loro ponderazione presuppone una conversione di tali giudizi in valori numerici, che non appare né ovvia né banale, e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

comunque risulterebbe necessaria, sia per i criteri che per i parametri, la previsione di un valore massimo al quale rapportare la valutazione ai fini della ponderazione. Tale previsione non pare né consentita dallo schema di decreto in esame, né comunque in alcun modo auspicabile, in quanto tramuterebbe il giudizio in una valutazione comparativa.

b) La previsione di cui all'**art.3, comma 4**, reg., per cui ai fini della valutazione di personale già in servizio dovrebbero essere "**prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni prodotte dopo la nomina nella posizione in godimento**", appare a questo Consesso affetta da **irragionevolezza** e, in quanto tale, inidonea a garantire una valutazione adeguata.

Tale norma infatti si configura in modo tale da:

- avvantaggiare in modo indebito chi non appartiene al ruolo precedente;
- penalizzare chi è stato assunto di recente dopo un lungo e spesso scientificamente operoso precariato;
- costringere a una lunga permanenza in ruoli intermedi anche chi avrebbe titolo a un'accelerazione di carriera;
- non tener conto del tempo che talvolta intercorre tra concorso e presa di servizio nella posizione occupata;
- risultare del tutto inapplicabile ai futuri ricercatori di tipologia b), che avranno per legge meno di tre anni a disposizione per maturare i titoli per l'abilitazione.

c) negli **artt. 4 e 5, commi 2, lett.c)** reg., fra i criteri direttivi cui dovranno attenersi le commissioni vi è quello in base al quale la qualità delle pubblicazioni dovrà essere valutata mediante "**la classificazione di merito utilizzata nell'ambito della Valutazione della qualità della ricerca**". Appare assai dubbio che tale griglia valutativa, fortemente legata alle esigenze di una valutazione campionaria e collettiva, possa essere automaticamente e utilmente applicata per una valutazione dettagliata e individuale. Pertanto **il CUN ritiene opportuno che il riferimento sia meglio precisato e chiarito, in modo tale da non esporre le commissioni e i candidati a incertezze e a dubbi interpretativi.**

d) Lo schema di decreto nei suoi **artt. 4 e 5** propone criteri e parametri definiti per le due fasce (associati e ordinari) in termini pressoché identici. A questo proposito, il Consiglio Universitario Nazionale ritiene auspicabile, **in quanto maggiormente capace di garantire una valutazione adeguata, una maggiore aderenza alla lettera della l. n.240/2010, laddove si richiede che i "criteri e i parametri" siano differenziati per fasce.** Si rileva in particolare la sostanziale inapplicabilità di alcuni tra i criteri per l'abilitazione a professore associato alla grande maggioranza dei potenziali candidati che, a regime, proverranno prevalentemente dai ranghi dei ricercatori a tempo determinato, con le conseguenti intrinseche limitazioni allo svolgimento di compiti direttivi e alla acquisizione di ampia visibilità scientifica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

PARTE SECONDA

ANALISI DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Si ritiene opportuno evidenziare, in questa seconda parte, alcune previsioni particolari dello schema di regolamento in esame che appaiono a questo Consesso introdurre ulteriori criticità, rilevanti agli effetti della “tenuta” stessa delle procedure di abilitazione

Titolo del Decreto

Appare opportuno che il titolo del decreto faccia espresso riferimento alla presenza, nel regolamento stesso, di norme relative alla selezione dei commissari.

Articolo 2

Art. 2 comma 1 lettera b): la restrizione della valutazione alle “pubblicazioni”, in assenza di più precise specificazioni, sembra non tener conto dell'esistenza di prodotti della ricerca (riportati nella lista relativa alla VQR) che, per aree e ambiti specifici, possono rivestire importanza non minore, e talvolta maggiore, delle pubblicazioni su rivista o in volume.

Articolo 3

Art. 3 comma 2: il riferimento alla necessità che nella valutazione la commissione tenga “in particolare considerazione la notorietà internazionale”, contenuto nell'art.3 comma 2 reg. (ed anche in successive disposizioni, sia pure in altri contesti, vd. artt. 4 e 5, comma 4, lett.f); g)), dovrebbe essere integrato dalla precisazione, già altrove prevista, “con riferimento alle aree disciplinari o loro ambiti scientifico-culturali per i quali è appropriato”

Questo Consesso, pur riconoscendo la centralità che riveste l'internazionalizzazione della ricerca e di tutto il sistema universitario italiano deve evidenziare che il riferimento alla notorietà internazionale, specie ove si debba tenere “in particolare considerazione”, può non essere criterio adeguato a tutti i saperi e a tutte le discipline nelle quali si articola la comunità scientifica nazionale, sino a produrre effetti potenzialmente discorsivi a carico del giudizio, specie tenendo conto dell'evidente impossibilità di meglio precisare, o circoscrivere, quale sia la realtà internazionale, a questi effetti, rilevante o significativa.

Il termine “notorietà” è peraltro intrinsecamente infelice, trattandosi di *vox media*.

Art. 3 commi 3 e 4: si veda quanto rilevato nella prima parte del presente parere

Articolo 4

Art. 4 comma 2 lettera c): si veda quanto rilevato nella prima parte del parere

Art. 4 comma 3: affetta da irragionevolezza appare a questo Consesso la previsione di cui agli artt. 4 e 5, commi 3 reg. dove, nell'enunciare i parametri per la valutazione della produzione scientifica, s'incluse quello dell'“impatto delle pubblicazioni all'interno del macrosettore o settore concorsuale”, da “misurare” tenendo conto dell'età accademica, definita dall'art.1, *lett.p*) reg., come il periodo di tempo successivo alla data della prima pubblicazione scientifica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Benché la *ratio* sottesa, ossia richiedere un impatto maggiore con l'aumentare dell'età, sia comprensibile, irragionevole è però il criterio di misurazione. L'utilizzazione della data della prima pubblicazione scientifica conduce ad alcune criticità. In primo luogo occorrerebbe una definizione precisa, e in secondo luogo si produrrebbero comunque disuguaglianze, ad esempio per chi - non appartenendo ai ruoli universitari - abbia prodotto una pubblicazione dopo la laurea, e si sia poi dedicato alla ricerca soltanto dopo alcuni anni, oppure per chi abbia cambiato in modo sostanziale il proprio ambito di ricerca. Si potrebbe meglio ottemperare alla condivisibile finalità di valutare la continuità della produzione introducendo un congruo recente periodo di riferimento cui rapportare la produzione stessa.

Art. 4 comma 3 lettera b) e comma 4: non si vede il motivo del riferimento al macrosettore (oltre che al settore concorsuale) nella valutazione dell'impatto delle pubblicazioni e in quella dei titoli. La nozione di macrosettore è rilevante soltanto ai fini della costituzione delle commissioni in caso di numero insufficiente di ordinari sorteggiabili nel settore concorsuale, e ben difficilmente il macrosettore può possedere un'omogeneità adeguata all'individuazione di indicatori di impatto con distribuzione unimodale.

Art.4 comma 4 e art. 5 comma 4: l'elenco dettagliato dei parametri appare troppo puntuale e tassativo (oltre a contenere alcuni elementi di dubbia interpretazione); tali caratteristiche, non essendovi una possibile garanzia di esaustività, espongono al rischio di esclusione di elementi di giudizio potenzialmente importanti ma attualmente non previsti (quali ad esempio i compiti di direzione di strutture con diversa finalità istituzionale ma le cui attività includano una forte componente di ricerca). Occorrerebbe almeno prevedere una clausola che permetta, sotto opportune ipotesi, l'introduzione di tali elementi.

Art. 4 comma 4 lettera h; si dovrebbe riferire alla valutazione dei professori associati, mentre l'art. 5 comma 4 lettera h dovrebbe riferirsi agli ordinari

Articolo 5

Art. 5 comma 1: nel primo comma dell'art.5 reg., ove si stabiliscono i "criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore associato, non appare adeguato introdurre riferimenti all'"esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca" o alla "eventuale riconosciuta capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca" nonché alla "capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale".

Si deve ritenere altamente dubbio, e in ogni caso affidato a scelte contingenti o a prassi di singole realtà accademiche, che il candidato a ricoprire la posizione di professore di seconda fascia possa trovarsi nelle condizioni sopra indicate, e ciò sarà ancor più vero quando, a regime, i candidati proverranno prevalentemente dai ranghi dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 5 comma 4: ugualmente inadeguati per la valutazione dei titoli, ai fini del conferimento delle funzioni di professore di seconda fascia appaiono i seguenti parametri: **lettera c)** direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; **lettera f)** direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Articolo 6

Art. 6 comma 1 lettera b): quanto rilevato al punto 3 della prima parte del presente parere induce questo consesso alla forte raccomandazione di evitare in sede normativa ogni riferimento a criteri, quale quello della mediana, suscettibili di critiche metodologiche sostanziali e quindi di fondate e paralizzanti contestazioni.

Art. 6 comma 2: anche in relazione a quanto previsto dall'Art. 3 comma 3 appare contraddittorio richiedere una giustificazione supplementare per il non soddisfacimento dei criteri quantitativi quando si prevede che fino al 60% del giudizio possa essere di merito qualitativo su pubblicazioni e titoli, e un giudizio qualitativo così positivo da compensare la negatività del giudizio quantitativo sarebbe di per sé adeguata giustificazione all'esito positivo della valutazione. Si deve inoltre notare che i riferimenti agli artt. 3 e 4 per i criteri e parametri dovrebbero per correttezza essere convertiti in riferimenti agli artt. 4 e 5.

Articolo 7

Nell'art.7 reg. si prevede che il numero massimo di pubblicazioni sia fissato in relazione ai settori o macro-settori concorsuali. La divergenza di riferimenti rispetto a quanto previsto dalla legge e dagli stessi allegati A e B del regolamento a giudizio di questo Consesso, meriterebbe di essere superata in sede di redazione definitiva.

Articolo 8

Nell'articolo è giustamente richiesta ai commissari una qualificazione scientifica almeno pari a quella richiesta per l'abilitazione, ma in primo luogo non v'è motivo per cui i criteri di valutazione debbano essere *in toto* coincidenti, e inoltre i tempi indicati non lasciano margine a una valutazione diversa dall'automatismo, con la sola alternativa di un'assai opinabile discrezionalità se la selezione fosse affidata, come previsto dal comma 4 a "esperti delle diverse aree scientifiche", a loro volta nominati su base discrezionale.

Allegati A e B

Non per tutte le aree scientifico-disciplinari il numero massimo delle pubblicazioni previsto negli allegati appare conforme alle reali esigenze della valutazione.

Si nota inoltre una singolarità, nell'allegato B, in relazione al numero massimo di 14 pubblicazioni previsto per poche aree, peraltro affini per modalità di produzione scientifica ad aree contigue per le quali il numero massimo è invece 12.

Per concludere, il CUN rileva che la tempistica ipotizzabile sulla base delle indicazioni contenute nel decreto risulta assai preoccupante alla luce dell'esigenza di avviare in tempi brevi le procedure di abilitazione onde permettere l'apertura di bandi e le nomine di nuovi professori, assolutamente indispensabili al fine di mantenere gli attuali livelli di erogazione dei servizi didattici tenendo conto dell'importante *turnover* degli anni 2011 e 2012.

IL SEGRETARIO
(Firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(Firmato LENZI)